



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

Via Garibaldi, 1 - 61037 Mondolfo (PU)

Tel 0721 939 219 - Fax 0721 959455

www.comune.mondolfo.pu.it

comune.mondolfo@provincia.ps.it

Pec: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE UNITARIA DEL "CIRCUITO MUSEALE MONDOLFO"

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione unitaria del Circuito Museale di Mondolfo, composto da: "Museo Civico", "Bastione S. Anna" e "Abbazia di San Gervasio", siti rispettivamente in Via Cavour, Via Vandali/Via Genga e S.S. 424 Pergolese.

ART. 2 - DURATA

La concessione avrà durata di anni 2 (due) con decorrenza dal giorno della sottoscrizione del contratto, con opzione di proroga ai medesimi patti e condizioni, ai sensi dell'art 120 comma 1) lettera a) di rinnovo contrattuale per ulteriori 24 mesi (due anni) con esclusione di ogni rinnovo automatico.

Proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per un massimo di 6 mesi per il tempo strettamente necessario per la conclusione delle procedure avviate per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, non è prevista la possibilità di modifiche contrattuali.

ART. 3 – IMPORTO DELLA CONCESSIONE A BASE D'ASTA (IN RIBASSO)

L'importo a base di gara per 24 mesi è pari ad € 30.000,00 Iva compresa determinato da valore annuo del servizio di € 15.000,00 Iva compresa.

In ragione della natura delle prestazioni, si dichiara che non sussistono rischi da interferenza tali da richiedere l'adozione di misure specifiche di coordinamento. Pertanto, l'importo dei costi della sicurezza per rischi interferenziali (non soggetti a ribasso d'asta) è pari a € 0,00.

ART. 4 – MONTE ORE E COMPITI DEL CONCESSIONARIO

Il monte ore complessivo di servizio è stimato in n. 830,00 annue (n. 1660 su base biennale) di cui = n. 590 di apertura al pubblico, da ripartire tra i diversi siti del Circuito (secondo orari e modalità che garantiscano l'apertura nel periodo stabilito seguendo il calendario concordato con l'Amministrazione Comunale) e = n. 240 ore per svolgimento di attività ed eventi.

ART. 5 – COMPITI DEL CONCESSIONARIO

Il contraente dovrà assicurare i seguenti servizi:

a) Apertura, chiusura, sorveglianza e assistenza

- custodia, sorveglianza e controllo delle strutture e delle collezioni di reperti ivi contenuti;

- disinserimento ed inserimento del sistema di allarme ove presente;
- capacità di rispondere in modo adeguato alle richieste dei visitatori fornendo notizie generali in merito alle raccolte esposte, prestando particolare attenzione alle informazioni riguardanti le iniziative, al fine di garantire la migliore fruizione del patrimonio culturale;
- gestione dei materiali informativi da mantenere aggiornati ed in ordine negli appositi spazi;
- gestione delle prenotazioni delle visite guidate per gruppi ai siti del Circuito;
- assistenza agli studiosi che effettuano studi sui siti del Circuito;
- apertura e chiusura dei siti del Circuito interessati in occasione delle iniziative culturali che si svolgeranno nel territorio su indicazione dell'Amministrazione Comunale;
- gestione informatizzata dei dati raccolti mediante l'uso del questionario di rilevazione (flussi, "customer satisfaction", ecc...) predisposto dall'Ufficio Cultura con report annuale;
- reperibilità telefonica per eventuali emergenze;
- organizzazione degli spazi e mantenimento degli stessi in perfetto stato di ordine e decoro per tutta la durata dell'orario di apertura.

b) Attività

- gestione dei social network del Circuito, in particolare dei profili Facebook e Instagram, garantendone il regolare aggiornamento in accordo con l'Amministrazione Comunale e con l'Ufficio Cultura del Comune;
- realizzazione di iniziative di valorizzazione e promozione del Circuito di vario tenore (visite a tema, eventi, iniziative, mostre temporanee ec...) volte alla divulgazione della conoscenza dello stesso e del territorio e ad all'incremento del flusso turistico;
- organizzazione di visite guidate, attività didattiche e laboratoriali per bambini in età scolare, finalizzate a rendere maggiormente fruibile il patrimonio culturale e sostenere processi di apprendimento;
- realizzazione di materiale promozionale del Circuito e/o delle suddette iniziative;
- adesione, dopo averne valutato l'opportunità, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, ad eventuali iniziative di valorizzazione del patrimonio museale e culturale (*Settimana dei beni culturali, Settimana della cultura scientifica, Notte dei Musei, ecc...*) ed ai progetti promossi dalla Regione, dalla Provincia o altri Enti, tesi alla valorizzazione dei beni culturali;
- distribuzione nelle attività commerciali del Comune del materiale informativo per la promozione delle singole iniziative;
- altre attività e servizi che l'impresa propone e che si impegna ad attivare, presentandole nell'offerta tecnica.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico dell'aggiudicatario, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di ogni indennizzo, liberando sin d'ora l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni o per ogni altro danno in conseguenza dell'espletamento dei servizi stessi.
- L'aggiudicatario si impegna a rispettare i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali, per la categoria di appartenenza, ed in particolare le norme relative al trattamento economico e normativo del personale impiegato nel servizio, secondo il CCNL di settore più rappresentativo.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, per la durata del contratto, i seguenti oneri e spese:

- Spese per energia elettrica, riscaldamento, acqua, connessione internet e tasse sui rifiuti relative ai siti del Circuito;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e dei sistemi di sicurezza (A tale scopo il Concessionario è tenuto a segnalare sollecitamente al Comune eventuali danni o incidenti che si dovessero verificare e qualsiasi anomalia riscontrata nel funzionamento degli impianti);
- Polizza assicurativa sull'immobile e sulle opere d'arte esposte.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Comune di Mondolfo si propone di erogare al Concessionario, durante il periodo della gestione, un contributo annuo di euro 15.000,00 Iva compresa, soggetto a ribasso, da erogare mensilmente.

L'importo del contributo, quantificato in via definitiva con il ribasso a seguito dell'aggiudicazione, verrà indicato nel contratto sottoscritto con l'aggiudicatario.

Il contributo verrà pagato a seguito di richiesta del Concessionario dietro presentazione di regolari fatture.

Il pagamento delle fatture emesse dal Concessionario sarà effettuato dal Comune entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture medesime.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà in occasione della prima fattura le coordinate bancarie e le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato in via esclusiva.

Qualora il conto corrente dedicato e/o le persone delegate ad operare su di esso dovessero subire variazioni, l'Appaltatore provvederà a comunicarlo tempestivamente; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 9 - CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL FEDERCULTURE o del CCNL COOPERATIVE SOCIALI, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Gli operatori economici potranno, comunque, indicare nella loro offerta un CCNL diverso da quello indicato nel presente capitolato solo se tale diverso contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto indicato dalla stazione appaltante. In tale caso l'operatore economico dovrà produrre all'interno dell'offerta e in caso di affidamento del servizio, prima dell'aggiudicazione formale, la "dichiarazione di equivalenza" che sarà oggetto di specifiche verifiche.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 57 del D.Lgs 36/2023.

ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune a mezzo dei propri funzionari, o tecnici esterni all'uopo incaricati, ha il diritto di accedere a tutte le strutture museali in qualsiasi momento, allo scopo di verificare lo stato di conservazione degli impianti e del materiale custodito e, in generale, l'osservanza delle pattuizioni stabilite.

ART. 11 - PERSONALE

Il Concessionario si obbliga a:

- nominare un Responsabile dei Servizi;
- procedere all'immediata ed idonea sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo, al fine di garantire il rispetto del calendario di apertura del Circuito concordato con il Comune a fronte dell'offerta tecnica.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE

Il contraente sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, immobili, opere, affreschi e beni culturali in genere, arredi e attrezzature che, a giudizio del Comune, risultassero causati dal personale dipendente del contraente medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.

Il contraente dovrà provvedere tempestivamente a proprie spese al risarcimento dei suddetti danni e, se possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti distrutte o deteriorate.

A garanzia delle responsabilità di cui sopra, il contraente si obbliga a stipulare, a propria cura e spese, idonea polizza assicurativa che deve prevedere, inoltre, l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti del Comune di Mondolfo per tutti i rischi assicurati, nessuno escluso.

Il Comune è, a sua volta, titolare di adeguate polizze assicurative a garanzia dei beni comunali.

Qualora nel corso dell'appalto si rivelassero irregolarità, problematiche o altri inconvenienti di qualsiasi natura che potessero incidere negativamente sullo svolgimento del servizio, il contraente dovrà darne tempestiva comunicazione ai Responsabili del Servizio Cultura e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., a semplice richiesta del Comune di volersi valere delle relative facoltà, la concessione del presente servizio potrà essere risolto di diritto, senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

- abbandono e/o interruzione immotivata del servizio;
- ripetute e gravi contravvenzioni al presente Capitolato o alle disposizioni di legge;
- assenza e/o irreperibilità del personale del servizio per più di cinque volte in un mese;
- fallimento o frode (sarà ritenuta tale anche il mancato rispetto volontario di quanto proposto in sede di offerta);
- mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai termini dell'articolo 1453 c.c.;

- apertura di procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario, messa in liquidazione dell'aggiudicatario od altra causa di cessione della sua attività;
- mancanza di regolarità e puntualità retributiva e contributiva nei confronti dei dipendenti;
- mancata eliminazione da parte dell'aggiudicatario, in seguito a formale diffida, dell'inadempimento riscontrato;

ART. 14 - SUBCONCESSIONE

È ammessa la subconcessione secondo le disposizioni degli articoli 188 e 119 del “Codice dei contratti pubblici” (D.Lgs. 36/2023)

Il concorrente indica le parti del servizio che intende subconcedere. In caso di mancata indicazione delle parti da subconcedere la subconcessione è vietata.

L'aggiudicatario e il subconcessionario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di partecipazione con l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'ausiliaria assumerà il ruolo di subconcessionario nei limiti dei requisiti prestati.

ART. 15 - INADEMPIENZE E PENALI

1. In caso di mancata conformità delle prestazioni rese dal contraente al presente Capitolato ed a tutte le prescrizioni normative applicabili ai servizi concessi, il Comune procederà in forma scritta:

- a) alla contestazione dell'inadempimento riscontrato;
- b) alla comunicazione della penale ritenuta applicabile, secondo quanto previsto al successivo comma 6;
- c) all'assegnazione di un termine congruo per adempiere, tenuto conto dell'entità e della gravità dell'inadempimento;

2. Il contraente, entro il termine assegnato per rimuovere la causa della contestazione di cui al precedente comma, potrà far pervenire al Comune una comunicazione con cui:

- a) riconosce la fondatezza della contestazione ed accetta la penale comunicata;
- b) contesta la fondatezza della comunicazione producendo giustificazioni e/o controdeduzioni, potendo richiedere una riduzione della stessa rispetto all'entità comunicata, adducendo motivazioni congrue ed oggettive.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il contraente dovrà, entro il termine assegnato o entro altro termine concordato con il Comune, rimuovere la causa della contestazione e ripristinare il regolare servizio.

4. Il Comune, esaurita la procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2, decide in modo definitivo applicando la penale e comunicando la decisione al contraente; resta impregiudicato per il Comune il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento stesso.

5. Qualora l'infrazione violi la legge penale, il Comune effettua le segnalazioni ai competenti organi giurisdizionali; in questo caso si sospenderà il procedimento amministrativo fino alla conclusione di quello penale.

6. In caso di infrazioni accertate, il Comune addebiterà al contraente una sanzione di € 150,00 per ogni infrazione ritenuta lieve e di € 300,00 per ogni infrazione grave o reiterata; per infrazioni di particolare gravità, o a seguito di ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio (tra cui, a titolo esemplificativo, la mancata o parziale o inadeguata

realizzazione di progetti o iniziative proposte e valutate nell'Offerta tecnica), il Comune potrà applicare una penalità fino ad € 10.000,00.

7. Per il pagamento di penalità il Comune si rivarrà, mediante trattenute sui compensi del contraente, fatto salvo il diritto per il Comune al risarcimento dei maggiori danni. 13

8. Dopo tre contestazioni gravi che risultino fondate, o a seguito di infrazione di particolare gravità, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno.

Art. 16 - REVOCA DELL'APPALTO – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

1. È prevista la revoca del contratto di appalto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

2. Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. c.c., il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del contraente del servizio:

3. nel caso in cui il contraente del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal Comune di Mondolfo mediante diffida a adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;

4. nel caso di reiterate inadempienze da parte del contraente nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;

5. nel caso in cui il contraente del servizio ceda il contratto.

6. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune Mondolfo al contraente del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

7. In caso di risoluzione del contratto per colpa del contraente del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il Comune di Selva di Cadore è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

8. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

9. Il Comune di Selva di Cadore si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa.

10. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa ai rogiti del Segretario Comunale.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla presente procedura di affidamento ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 18 - CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione della concessione, sarà competente il Foro di Pesaro.

È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone ed altri soggetti, in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

Finalità del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui all'oggetto del contratto di appalto;

Modalità del trattamento: le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano tutte le operazioni riferite all'espletamento del presente contratto, effettuare sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione;

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.

Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti saranno comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mondolfo, con sede in Via Garibaldi, 1 – Mondolfo (PU).

I dati verranno conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura connessa al presente avviso, agli adempimenti successivi, oltre che per il tempo previsto dalla normativa vigente in tema di pubblicazioni obbligatorie sui siti degli enti e negli altri portali previsti dalla legislazione in materia.

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 20 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

Ai fini della presente procedura ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Monica Di Colli tel. 0721.939219 - responsabile.affarigenerali@omune.mondolfo.pu.it.

Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2 comma 9-ter della Legge 241 del 7 agosto 1990 devono essere presentate per iscritto ed indirizzate a protocollo.comune.mondolfo@emarche.it.